



COMUNE DI FRACONALTO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COPIA

Deliberazione n. 16 del 29.11.2013 ore 21,00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Regolamento dell'imposta municipale propria IMU.
Conferma aliquote 2013.**

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di 1^a convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	BAGNASCO Andrea	P
2	REPETTO Mauro	P
3	GUIDO Andrea	P
4	BALBI Cristina	P
5	SECCO Maurizio	P
6	CAVO Pasquale	P
7	GIAROLI Andrea	P
8	ARECCO Giovanni	P
9	OTTAVIANI Stefano Massimo	P
10	BAVASTRO Adriano	P
11	LERICI Antonio	P
12	SPERANZA Flavio Giovanni	A
13	GOZZOLI Massimo	A

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale Dott. RAPETTI Gian Carlo la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente BAGNASCO Andrea dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Su proposta del Sindaco
Su redazione del Segretario Comunale**

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

DATO ATTO CHE il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2013, il 31.12.2012 ai sensi dell'articolo 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., già prorogato al 30 settembre 2013 dall'articolo 10 comma 4-quater lettera b) punto 1 quater D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 64/2013, è stato ulteriormente differito al 30 novembre 2013 dall'articolo 8 comma 1 D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 124/2013;

VISTO l'articolo 8 D.Lgs. 23/2011, recante istituzione, a fare data dal 2014, dell'imposta municipale propria, sostitutiva, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell'imposta comunale sugli immobili, con particolare riferimento al comma 2 (presupposto), al comma 3 (esclusione dell'abitazione principale), al comma 4 (base imponibile), al comma 5 (aliquota), al comma 6 (riduzione in caso di locazione), al comma 7 (riduzioni facoltative);

VISTO l'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e s.m.i., recante l'anticipazione, in via sperimentale, dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, e la sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 D.Lgs. 23/2011 in quanto compatibili, nonché ad ulteriori disposizioni ivi contenute, con particolare riferimento al comma 2 come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera a) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (presupposto di imposta), al comma 3, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera b) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (base imponibile e riduzione), al comma 4 (determinazione del valore), al comma 5, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera c) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (determinazione del valore dei terreni agricoli), al comma 6 (aliquota di base e facoltà di modifica), al comma 7 (aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, e facoltà di modifica del Comune), al comma 8, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera d) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (riduzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale), al comma 8-bis, inserito dall'articolo 4 comma 5 lettera e) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (franchigia per terreni agricoli), al comma 9 (facoltà di riduzione ad opera dei comuni nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 D.P.R. 917/1985), al comma 9-bis, inserito dall'articolo 56 comma 1 D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2012 (facoltà di riduzione in capo ai comuni dell'aliquota

di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita), al comma 10, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera f) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze e maggiorazione della detrazione per gli anni 2012 e 2013, per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni e parificazione all'abitazione principale), al comma 12 (versamento dell'imposta);

VISTO l'articolo 1 comma 380 L. 228/2012, che ha disposto:

- l'abrogazione del comma 11 dell'articolo 13 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, che riservava allo Stato della quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base di cui al comma 6 primo periodo alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 [lettera a)];
- l'istituzione del Fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, la cui definizione è demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri [lettera b)];
- la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D.Lgs. 23/2011 [lettera e)];
- la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'articolo 13 D.L. 201/2011, tale riserva non applicandosi agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio con contestuale fatta salva la competenza, in capo ai Comuni, delle attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ai quali spettano altresì le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni [lettera f)];
- la facoltà, in capo ai Comuni, di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D [lettera g)];

VISTO, ora, l'articolo 1 D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 124/2013, che dispone, per l'anno 2013, la non debenza della prima rata dell'imposta municipale propria relativa agli immobili di cui all'articolo 1 D.L. 54/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 85/2013 [abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13 commi 4,5, 8 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011];

VISTO, altresì, l'articolo 2 del citato D.L. 102/2013, che ha disposto ulteriori esenzioni in materia di IMU, in particolare, l'esenzione, a fare data dal primo luglio 2013, relativa alla seconda rata dell'imposta, e per l'intero ammontare a fare data dal primo gennaio 2014, relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati [commi 1 e 2 lettera a)], la estensione della detrazione di cui all'articolo 13 comma 10 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti ai sensi dell'articolo 93 D.P.R. 616/1977 [comma 2 lettera b)], l'equiparazione all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari a fare data dal primo luglio 2013, e, a fare data dal primo gennaio 2014, dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22/04/2008 (comma 4);

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 3 del citato D.L. 102/2013, è attribuito ai Comuni un contributo di 2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014, ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, al fine di assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 del medesimo D.L. 102/2013;

VISTO, altresì, l'articolo 2-bis comma 1 del citato D.L. 102/2013, che, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria, attribuisce ai Comuni la facoltà di equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'IMU, e secondo i criteri e le modalità per l'applicazione, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio da parte di ciascun Comune, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, con il limite, in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, dell'applicazione di detta agevolazione ad una sola unità immobiliare;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del citato D.L. 102/2013, è attribuito ai comuni che si siano avvalsi della facoltà del comma 1 del detto articolo 3 un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, al fine di assicurare il ristoro dell'ulteriore minore gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del detto comma 1;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, in relazione alle aliquote:

- l'aliquota di base è pari alla misura dello 0,76 per cento, ma con possibilità in capo al comune, con deliberazione di natura regolamentare (adottata ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997), di modificare l'aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali (comma 6);
- l'aliquota relativa alla abitazione principale, attualmente non dovuta unicamente in relazione alla prima rata, è pari alla misura dello 0,4 per cento, con possibilità, in capo al comune, di modifica tariffaria, e, pertanto, con atto di natura non regolamentare, in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (comma 7);
- l'aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis D.L. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/1994, attualmente non dovuta unicamente in relazione alla prima rata, è pari alla misura dello 0,2 per cento, con possibilità di riduzione fino allo 0,1 per cento (comma 8);
- sussiste facoltà, in capo al comune, di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento, nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 D.P.R. 917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni, considerandosi strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore, e, in relazione ai immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni considerandosi strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato), nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, nel caso di immobili locati (comma 9);
- sussiste facoltà, in capo al Comune, di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori (comma 9-bis), non dovuta unicamente in relazione alla seconda rata;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 1 comma 380 lettera g) L. 228/2012 sussiste facoltà, in capo al Comune, di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTO l'articolo 14 comma 6 D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 1 comma D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali, limitatamente all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, fra l'altro, anche in relazione all'IMU, e, pertanto, che conferma la possibilità di disciplinare con regolamento l'entrata de qua, fatti salvi la individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, della aliquota massima, e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti in capo ai contribuenti;

VISTO l'articolo 13 comma 13-bis D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, così sostituito dall'articolo 10 comma 4 lettera b) D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 64/2013 che dispone, che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998 e s.m.i., l'efficacia delle dette deliberazioni e dei detti regolamenti decorrendo dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, e che dispone altresì:

- che il versamento della prima rata (di cui all'articolo 9 comma 3 D.Lgs. 23/2011) sia eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
- che il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo sia eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre applicandosi gli atti adottati per l'anno precedente;

DATO ATTO CHE, per contro, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 124/2013, per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13 comma 13-bis D.L. 201/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione, in caso di mancata pubblicazione entro detto termine applicandosi gli atti adottati per l'anno precedente;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 24/2012 del 28.09.2012, recante approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) del Comune di Fraconalto e la determinazione delle aliquote del 2012;

RITENUTO, nella ponderazione del pubblico interesse nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non necessario, per l'anno 2013, disporre modifica delle aliquote dell'IMU del Comune di Fraconalto, tenuto conto della circostanza che l'aumento della spesa corrente, connessa all'aumento della spesa di personale, intervenuta nel corso del 2013, di carattere transitorio essendo finalizzata a fronteggiare sostituzione di personale mediante concessione temporanea di aspettativa ad unità di personale, è fronteggiato con applicazione di parte della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione derivante dall'esercizio 2012, e della circostanza che un aumento della parte dell'entrata corrente ai fini di fronteggiare, principalmente, i tagli di entrata da trasferimenti erariali a seguito dell'articolo 16 D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012 avviene mediante l'incremento della percentuale di copertura dei costi del servizio rifiuti;

DATO ATTO CHE, per l'anno 2013, restano pertanto confermate nelle misure vigenti nell'anno 2012, le aliquote dell'abitazione principale e pertinenze nella misura dello 0,40% e l'aliquota ordinaria nella misura dello 0,86%;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione vengono apposti:

- il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

- il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 , 147 bis e 97del D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;

con votazione legalmente espressa in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

- **presenti: 11**
- **astenuti: 0**
- **votanti: 11**
- **voti favorevoli: 11**
- **contrari: 0;**

DELIBERA

1. Di confermare, con decorrenza primo gennaio 2013, le aliquote dell'imposta municipale propria del Comune di Fraconalto, con particolare riferimento alla determinazione dell'aliquota ordinaria di base in misura dello 0,86 per cento, contenuta nel Regolamento recante la disciplina dell'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., approvato con deliberazione C.C. n. 24/2012 del 28.09.2012;
2. Di determinare confermativamente, ai sensi di quanto in narrativa, per l'anno 2013, le aliquote dell'imposta municipale propria IMU del Comune di Fraconalto nelle misure seguenti:
 - aliquota ordinaria di base in misura dello **0,86** per cento;
 - aliquota relativa alla abitazione principale in misura dello **0,5** per cento;
 - detrazione per abitazione principale pari a **euro 200**.

Letto, confermato, sottoscritto,

IL PRESIDENTE

F.to Andrea BAGNASCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

